

Bologna 24/07/2020

Spett.le ARERA  
DMRT Direzione Mercati Retail e  
Tutele dei Consumatori di Energia

## OSSERVAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 220/2020.

**Servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17. Orientamenti per la definizione della regolazione del servizio e delle modalità di identificazione degli esercenti.**

### Premessa.

Riteniamo particolarmente positivo il passo in avanti in ottica di definizione del nuovo servizio a tutele graduali per le piccole imprese oggetto di questa nuova consultazione, soprattutto in considerazione del particolare momento storico che ci troviamo ad affrontare. L'Autorità conferma, infatti, la proattività mostrata in questi anni in merito al tema della liberalizzazione del mercato finale. Tuttavia, alla luce della consultazione passata non ci aspettavamo l'ulteriore proroga proposta con l'introduzione di una **assegnazione provvisoria** agli attuali esercenti della maggior tutela per un periodo fino a 6 mesi. In fin dei conti queste disposizioni riguardano solo una piccolissima parte degli attuali clienti presenti in maggior tutela e quindi crediamo che una data di avvio del servizio a regime a gennaio sia un obiettivo fattibile.

In secondo luogo, riteniamo importante dare **maggiore definitività** a questa procedura, prevedendo che al termine dei 3 anni, i clienti rimangano in fornitura con l'operatore aggiudicatario. In alternativa, come *second best*, lasciare la possibilità all'operatore di proporre ai clienti assegnati un'offerta di mercato libero, ferma restando la possibilità degli stessi di scegliere un altro operatore anche prima dello scadere dei 3 anni. Questa proposta si basa sulla considerazione che delle aste disegnate così come proposto dall'Autorità, da un lato, siano poco incentivanti per gli operatori (rischiando quindi poca partecipazione, quindi poca concorrenza e in definitiva un servizio di qualità non ottimale); dall'altro, bandire altre aste al termine dei 3 anni non farebbe altro che creare un secondo mercato di maggior tutela, risultato questo non allineato con l'indirizzo della Legge Concorrenza.

Si vuole, inoltre, suggerire l'introduzione di un ulteriore elemento di valutazione degli operatori da coinvolgere in questa operazione, ovvero la capacità di erogare un **servizio di qualità**, così che la competizione non riguardi solo il prezzo a prescindere dalla presenza o meno di una struttura in grado di tenere fede agli impegni presi. Sugeriamo, in particolare requisiti legati i) alla qualità e tempi risposta al cliente, ii) aver adottato un'autoregolazione ulteriore rispetto a quella vigente per quanto riguarda la qualità della vendita, iii) essersi dotati di sistemi informatici adeguati a gestire importanti volumi di energia, soprattutto se consideriamo che la scadenza del 1 gennaio 2021 può e deve essere sfruttata anche come test in vista del 1 gennaio 2022, legato a tutto il mercato retail.

Infine, riteniamo che per rispettare le disposizioni di legge di garantire una pluralità di assegnazione, e quindi una elevata **concorrenzialità** di accesso alle procedure, la

**Illumia S.p.A.**

Via de' Carracci, 69/2 - 40129 Bologna

**illumia.it**



Tel. 051.0404005

Fax 051.0404055

Capitale Sociale: euro 2.000.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA: 02356770988

Iscritta presso C.C.I.A.A. di Bologna Registro Imprese 02356770988

Società a socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Tremagi S.r.l.

Tremagi S.r.l. a socio unico - Via de' Carracci, 69/2 - 40129 Bologna

Iscritta presso C.C.I.A.A. di Bologna Registro Imprese 02965701200

percentuale di aggiudicazione massima, che noi riteniamo adeguata, sia il 30%, e che debba essere considerata a livello di gruppo.

#### Risposte ai singoli quesiti.

#### **A. LINEA DI INTERVENTO A1: ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE**

Q1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità secondo cui l'esercente debba astenersi dall'erogare la fornitura in caso di mancato pagamento degli insoluti da parte di clienti con situazioni di morosità pregressa? Se no per quali motivi?

Condividendo l'orientamento dell'Autorità, cogliamo l'occasione per segnalare che **nel documento non sono presenti indicazioni circa le modalità con le quali l'Autorità vorrebbe trattare i crediti eventualmente non riscossi da parte dei precedenti fornitori:** al fine di non compromettere notevolmente l'interesse per la partecipazione alle procedure, questi **non dovranno essere oggetto di un trasferimento verso l'esercente aggiudicatario**, a maggior ragione nel caso di clienti trasferiti sul servizio al termine del regime di maggior tutela, che presumibilmente sono rimasti in fornitura con il precedente esercente per un tempo sufficientemente lungo da consentirgli di mettere in atto adeguate azioni di contrasto alla morosità. Peraltro, evidenziamo il fatto che, prevedendo il trasferimento automatico del credito pendente agli eventuali assegnatari, verrebbe meno ogni stimolo per gli esercenti la maggior tutela nei prossimi mesi a recuperare il credito di clienti morosi in aree per le quali non abbiano interesse a partecipare all'assegnazione del servizio. **Analogamente alla morosità andrebbe considerata la gestione del deposito cauzionale eventualmente versato dei clienti agli esercenti la maggior tutela che, nel caso la morosità venisse trasferita, andrebbe anch'esso trasferito maggiorato come da normativa vigente degli interessi maturati.**

Q2. Si concorda con la proposta dell'Autorità di estendere l'applicazione del Sistema indennitario in favore degli esercenti il servizio a tutele gradual? Se no, quale si ritiene lo strumento maggiormente indicato per minimizzare il rischio credito dell'esercente il servizio? Motivare la risposta.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità.

#### **B. LINEA DI INTERVENTO A2: ASSETTO DEL SERVIZIO**

Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente di avvalersi di un'impresa del suo gruppo societario ai fini della sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in relazione ai punti di prelievo riforniti nell'ambito del servizio? Per quale motivo?

Q4. Si rinvergono delle criticità con riferimento alla predetta previsione? Quali? Motivare la risposta.

In linea di massima apprezziamo la previsione che permette ad una sola società del Gruppo di partecipare alle procedure di assegnazione ma riteniamo che per rispettare le disposizioni

di legge di garantire una pluralità di assegnazione, e quindi una elevata concorrenzialità di accesso alle procedure, i vincoli che devono essere rispettati siano esclusivamente quelli della percentuale di aggiudicazione massima, che noi riteniamo adeguata essere al 30% del totale, che deve essere a livello di Gruppo. In questo modo ad ogni singola procedura di aggiudicazione potrà partecipare una singola società del gruppo. La percentuale massima di aggiudicazione dei lotti dovrà essere rispettata a livello di gruppo societario.

Q5. Si condividono le proposte per l'assegnazione delle aree in cui non sia disponibile l'esercente il servizio a tutele graduali? Se no per quali motivi?

Crediamo sia più opportuno interpellare a cascata gli operatori partecipanti per verificare la loro disponibilità ad erogare il servizio alle condizioni economiche da loro offerte in fase di gara. Questo consentirebbe anche di evitare il ricorso all'esercente di maggior tutela: un'opzione a nostro avviso da evitare, in considerazione del fatto che, a partire dal 1 Gennaio 2022, questo servizio cesserà di esistere in maniera definitiva.

### **C. LINEA DI INTERVENTO A3: CONDIZIONI ECONOMICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Q7. Si condivide la formulazione del parametro economico oggetto dell'offerta in €/kWh? Se no, motivare.

Si condivide la formulazione in €/kWh, ritenuta maggiormente aderente alla tipologia di clienti oggetto del servizio.

Q8. Quale delle due opzioni prospettate con riferimento rispettivamente (A) all'unicità al livello nazionale del prezzo del servizio a regime ovvero alla differenziazione territoriale dello stesso (B) si ritiene preferibile? Motivare la risposta indicando vantaggi ed eventuali criticità rilevate in merito a ciascuna opzione.

Si ritiene che l'opzione (B), che prevede l'applicazione di prezzi differenziati a livello nazionale, sia la soluzione maggiormente in linea con lo spirito di liberalizzazione del mercato, in quanto evita la formazione di un prezzo che potrebbe condizionare anche la proposizione commerciale sul mercato libero. Inoltre, in questo modo, si semplificherebbero i meccanismi di perequazione.

Q9. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del corrispettivo CSB? Motivare la risposta.

Riteniamo che il corrispettivo CSB dovrebbe includere le seguenti voci fatturate da Terna: oneri di sbilanciamento, oneri di non arbitraggio e oneri di non arbitraggio macro-zonale.

Q10. Si condivide l'articolazione crescente nel tempo del valore del corrispettivo CBID nel caso in cui il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$  sia superiore al valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?

Riteniamo che la progressività dell'applicazione proposta non sia necessaria e che, anzi, renda il meccanismo più complesso da comprendere per i clienti e da gestire per il sistema, oltre a ritardare la trasmissione del segnale di prezzo ai clienti aderenti al servizio.

Q11. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del valore base del corrispettivo CBID equivalente al valore del corrispettivo PCV in quota energia? Motivare la risposta.

Si ritiene che il valore base del corrispettivo CBID dovrebbe essere determinato a partire da un valore di PCV rivisto al rialzo rispetto a quello attualmente applicato in maggior tutela. Crediamo infatti che l'attuale valore di PCV non sia realmente rappresentativo a maggior ragione considerando la platea individuata delle piccole imprese in maggior tutela. In particolare negli ultimi mesi, d'altra parte, il notevole allungamento dei termini di preavviso per la sospensione della fornitura e un generale aumento del tasso di morosità legato all'emergenza sanitaria da Covid-19, specialmente tra le piccole imprese, ha reso urgente un intervento sul livello di PCV.

Q12. Si condividono le modalità di quantificazione del corrispettivo CBID nel caso di differenziale negativo tra il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$  e il valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?

Non condividiamo l'ipotesi di distribuire i maggiori introiti ai soli utenti del servizio a tutele graduali. Distribuire il differenziale negativo ai clienti del mercato libero andrebbe nella direzione di favorire una rapida transizione dei clienti verso quest'ultimo mercato, in linea con quello che dovrebbe essere l'obiettivo principale dell'intera riforma, che identifica nel servizio a tutele graduali un servizio di ultima istanza.

Q13. Si condividono le modalità di gestione nei confronti di CSEA del corrispettivo CPSTG? Per quali motivi?

Si condivide l'orientamento dell'Autorità.

Q15. Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del servizio a tutele graduali? Per quali motivi?

Si condivide l'orientamento dell'Autorità.

Q16. Si condivide l'estensione al servizio in questione della disciplina di cui all'articolo 31bis del TIV? Per quali motivi?

Condividiamo le disposizioni previste dal DCO circa le utenze non disalimentabili ma riteniamo che al suo interno dovrebbero trovare copertura anche i prelievi fraudolenti.

#### **D. LINEA DI INTERVENTO A4: CONDIZIONI ECONOMICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Q17. Si concorda con il termine massimo individuato di trasmissione delle informazioni sul servizio a tutele graduali da parte degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?

Gli esercenti che si aggiudicano il servizio dovranno essere messi nelle condizioni di poter erogare al meglio il servizio di fornitura, nonché di potere proporre proprie offerte di mercato libero. Riteniamo inoltre che debba essere prestata particolare attenzione alle specifiche comunicazioni che ARERA prevede per i clienti prima dell'assegnazione a regime con la

finalità di rendere consapevole il cliente del cambiamento di fornitore. Si tratta infatti di comunicazioni importanti, inviate dagli attuali esercenti la maggior tutela, che già godono di un notevole vantaggio competitivo. E' necessario che queste comunicazioni siano standardizzate, in modo da evitare che siano sfruttate per comportamenti opportunistici.

#### **E. LINEA DI INTERVENTO B: ORIENTAMENTI INERENTI ALLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI**

Q19. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre un indicatore di performance dell'utente dei servizi di trasporto e dispacciamento nei termini indicati? Per quali motivi?

Non si ritiene di dover introdurre indicatori più restrittivi rispetto a quelli già definiti nei Codici.

Q20. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non ammettere alla partecipazione gli operatori che in passato hanno subito delle risoluzioni al contratto di dispacciamento e/o trasporto? Per quali motivi?

Si concorda con il voler assicurare la massima affidabilità e solidità finanziaria dei partecipanti, tra cui anche l'assenza di precedenti risoluzioni al contratto di dispacciamento e/o trasporto.

Q21. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di innalzare il valore del capitale sociale versato da parte dei partecipanti alle gare a 100.000 euro? Per quali motivi?

Si condivide l'orientamento dell'Autorità.

Q22. Si condividono i requisiti operativi prospettati dall'Autorità quali condizioni di partecipazione alle gare con riferimento (i) alla facoltà dei partecipanti di essersi avvalsi di una società del gruppo per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto e (ii) al numero minimo di clienti serviti? Per quali motivi?

Si condivide l'orientamento dell'Autorità.

Q23. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate? Se no per quali motivi?

Crediamo necessario che le tipologie di garanzie che possono essere prestate nell'ambito della procedura competitiva siano allineate alle previsioni già vigenti nel settore elettrico, definite nel Codice di Rete di Terna e nel Codice di Rete Tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica. Dato il valore dell'importo delle garanzie richiesto, a nostro parere potrebbe essere ammessa, in alternativa alla garanzia bancaria, una *parent company guarantee* da parte della società controllante, purché questa sia in possesso di un adeguato giudizio di rating emesso da primari istituti internazionali.

Q24. Si concorda con il valore delle garanzie che devono essere prestate rispettivamente (i) ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e (ii) dell'assegnazione del servizio? Se no per quali motivi?

Nel DCO non risultano chiari i criteri e i destinatari della garanzia bancaria fissata a 1,5 milioni di euro per ciascuna area territoriale. Ad ogni modo, crediamo che tale garanzia debba



essere commisurata ai volumi assegnati in ogni singolo lotto e fornita ad esito delle assegnazioni in modo da diversificare la garanzia in base alla grandezza del territorio fornito e della conseguente onerosità che l'esercente dovrà implementare per fornire i clienti del territorio assegnato.

Q25. Vi sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.

Riteniamo particolarmente utile che vengano introdotti anche dei requisiti qualitativi a garanzia del servizio minimo garantito quali, ad esempio l'ubicazione sul territorio dei call center, buone pratiche di autoregolazione delle agenzie di vendita, i tempi di attesa per ottenere una risposta dall'operatore, nonché l'adozione di sistemi informatici solidi e affidabili, in grado quindi di gestire agevolmente uno switch collettivo una volta aggiudicata l'asta.

Q26. Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi?

Q27. Si ritiene vi siano ulteriori informazioni necessarie alla formulazione dell'offerta economica? Indicare quali e i relativi motivi.

Riteniamo opportuno aggiungere alla lista delle informazioni fornite:

- il numero delle richieste di sospensione dovrebbe essere fornito indicando lo spaccato per classi di potenza installata;
- numero di clienti con procedimento pendente per manomissione contatore, spaccato per livello di potenza installata;
- Per i POD non orari risulta importante avere a disposizione la ripartizione mese/FASCE degli ultimi 24 mesi;
- incidenza di clienti per cui è presente un contatto telefonico, al fine di valutare la concreta possibilità di instaurare un contatto diretto con il cliente;
- incidenza di clienti che hanno fornito l'assenso all'utilizzo dei dati ai sensi della normativa privacy, al fine di valutare il grado di predisposizione dei clienti ad attivarsi proattivamente verso l'operatore;
- incidenza di clienti con codici fiscali errati/mancanti, al fine di valutare l'incidenza di KO nel processo di fatturazione.

Q28. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pre-gara? Se no per quali motivi?

Si condivide l'orientamento dell'Autorità.

Q29. Quale delle due configurazioni 1 e 2 prospettate ai fini dell'identificazione delle aree di assegnazione del servizio si ritiene preferibile? Per quali motivi?

Q30. Si rinvencono elementi di criticità rispetto all'implementazione della configurazione 1 e/o 2? Indicare distintamente per ciascuna configurazione tali elementi.

Si ritiene che in linea di principio la configurazione 2 sia preferibile, in quanto più idonea per l'assegnazione del servizio con caratteristiche omogenee. Inoltre, crediamo che le aree di assegnazione dovrebbero essere identificate privilegiando il criterio di omogeneità rispetto

alla morosità media, così da renderle il quanto più possibile assimilabili tra loro. Questa configurazione, peraltro, sarebbe a nostro avviso più rispondente all'obiettivo ultimo perseguito dalla norma, ovvero garantire un esito concorrenziale e pluralistico.

Q31. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a doppio turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.

Q32. Si ritiene utile eseguire un doppio turno anche in presenza di due soli partecipanti al primo turno? Per quali motivi?

Siamo favorevoli a una gara a turno unico a buste chiuse in quanto di più semplice applicazione nei meccanismi di assegnazione. Fermo restando il vincolo massimo percentuale applicato a ciascun gruppo societario, riveste un ruolo fondamentale la previsione che possa partecipare alle procedure relativa al singolo lotto una sola azienda per Gruppo societario. Si pone analogamente il tema di limitare la partecipazione di società che abbiano firmato accordi di partnership commerciali.

Q33. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo alle offerte formulate al primo turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare altresì eventuali criticità rispetto alla proposta di non rivelare preventivamente tale tetto.

Condividiamo l'opportunità di fissare un tetto massimo alle offerte formulate al primo turno, ma riteniamo opportuno che vengano previsti anche dei limiti al ribasso per fronteggiare il rischio di presentazione di prezzi e/o offerte non economicamente sostenibili da parte di alcuni operatori.

Q34. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree del centro-nord aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?

Q35. Quale dei due criteri proposti (tra 1 e 2) è preferibile ai fini dell'individuazione del numero massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?

Condividiamo la necessità che il meccanismo sia dotato di strumenti per assicurare un esito concorrenziale, prevedendo un limite massimo al numero di aree aggiudicabili, ma non sono chiare le motivazioni in base alle quali la percentuale sia prevista unicamente per le aree del Nord, (escludendo il Sud e isole), anziché su base nazionale. Si ritiene, quindi, che il tetto debba essere su base nazionale, senza escludere le aree del Sud e isole, e possa essere rivista al ribasso: ad esempio, fissando il limite almeno al 30% dei volumi assegnabili nelle procedure suddette. Come già espresso in precedenza, riteniamo che la partecipazione alle procedure relative ai singoli lotti debba essere limitata ad un solo partecipante per Gruppo Societario.

Q36. Si condividono le soluzioni prospettate in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità.

Q38. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?

Riteniamo che l'assegnazione del servizio dovrebbe consentire, al termine dei 3 anni, la permanenza del cliente in fornitura con l'esercente aggiudicatario alle condizioni contrattuali previste dall'offerta PLACET.

Q39. Si condividono le tempistiche di attuazione prospettate? Per quali motivi?

Come già anticipato in premessa l'ulteriore, di fatto, proroga proposta in questo documento di consultazione, visti i numeri molto bassi delle forniture interessate alla prima tranche di passaggio nel servizio a tutele gradual, non sembra giustificata. Terminata questa consultazione riteniamo ci siano ampiamente i tempi per emanare la delibera e procedere con le azioni preliminari alle procedure di aggiudicazione, a maggior ragione che la clientela interessata dal passaggio non è certamente quella individuata dalla legge come maggiormente vulnerabile e di conseguenza meritevole di maggiori tutele.

Distinti saluti

ILLUMIA S.p.A.  
Ufficio Regulatory Affairs